



# **STATUTO DEL COMUNE DI CHIARI**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 12/05/2017

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1**  
Il Comune
- Art. 2**  
Autonomia e competenze
- Art. 3**  
Sede Comunale
- Art. 4**  
Potestà impositiva e finanziaria
- Art. 5**  
Stemma, Gonfalone e Denominazione
- Art. 6**  
Il territorio
- Art.7**  
Albo pretorio
- Art.8**  
Obiettivi preminenti
- Art.9**  
Tutela della salute
- Art.10**  
Funzioni del Comune in materia di sicurezza sociale
- Art. 11**  
Funzioni del Comune in materia di assistenza scolastica
- Art. 12**  
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- Art.13**  
Funzioni del Comune in materia di sviluppo economico
- Art. 14**  
Compiti del Comune in servizi di competenza statale
- Art.15**  
Programmazione
- Art. 16**  
Partecipazione
- Art.17**  
Aziende speciali, istituzioni, società
- Art.18**  
Rapporti con la Provincia ed i Comuni della Provincia

### TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### CAPO I – GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 19**  
Organi
- Art.19 bis**  
Tutela giuridica degli amministratori
- Capo II – Il Consiglio
- Art. 20**  
Elezione, composizione e durata
- Art. 21**  
I Consiglieri
- Art. 22**  
Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 23**  
Prima seduta del Consiglio
- Art. 24**  
Presidenza del Consiglio Comunale e sue competenze
- Art. 24 bis**  
Vice Presidente del Consiglio
- Art. 25**  
Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
- Art. 26**  
Attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa

**Art. 27**

Potestà regolamentare

**Art. 28**

Commissioni consiliari permanenti

**Art. 29**

Attività delle Commissioni consiliari permanenti

**Art. 30**

Commissioni d'inchiesta

**Art. 31**

Commissioni speciali o temporanee

**Art. 32**

Adunanze del Consiglio

**Art. 33**

Funzionamento del Consiglio

**Art. 34**

Gruppi consiliari

**Art. 35**

Conferenza dei Capigruppo

**CAPO III – IL SINDACO**

**Art. 36**

Il Sindaco

**Art. 37**

Competenze del Sindaco

**Art. 38**

Il Vice Sindaco

**Art. 39**

Deleghe ed incarichi

**Art. 40**

Cessazione dalla carica di Sindaco

**CAPO IV – LA GIUNTA**

**Art. 41**

Composizione della Giunta

**Art. 42**

Funzionamento della Giunta

**Art. 43**

Competenze della Giunta

**Art. 44**

Revoca degli Assessori

**Art. 45**

Dimissioni e surrogazione di singoli Assessori

**CAPO V – NORME COMUNI**

**Art. 46**

Mozione di sfiducia

**Art. 47**

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

**TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**Capo I – L'organizzazione amministrativa**

**Art. 48**

Ordinamento degli uffici e dei servizi

**Art. 49**

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

**Art. 50**

Incarichi ed indirizzi di gestione

**Art. 51**

Il Segretario Generale

**Art. 52**

Il Vice Segretario Generale

**Art. 53**

Il Direttore Generale

**Art. 54**

Gestione amministrativa

**Art. 55**

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

**Art. 56**

Le determinazioni ed i decreti

**Art. 57**

La conferenza dei responsabili di settore

**TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

**CAPO I**

**Servizi**

**Art. 58**

I servizi pubblici

**Art. 59**

Aziende speciali

**Art. 60**

Le istituzioni

**Art. 61**

Società per azioni

**TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ**

**Art. 62**

Autonomia finanziaria

**Art. 62 bis**

Le risorse per la gestione corrente

**Art. 62 ter**

Le risorse per gli investimenti

**Art. 63**

Demanio e patrimonio

**Art. 64**

Collegio dei Revisori dei Conti

**Art. 65**

Controllo di gestione e controllo di qualità

**Art. 66**

Servizio di Tesoreria comunale

**TITOLO VI**

**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA**

**Art. 67**

Convenzioni

**Art. 68**

Consorzi

**Art. 69**

Accordi di programma

**TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I**

**CRITERI GENERALI**

**Art. 70**

Partecipazione dei cittadini

**Art. 71**

Associazioni

**Art. 72**

Anagrafe delle associazioni

**CAPO II**

**DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE**

**Art. 73**

Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste

**Art.74**

Diritto di petizione e proposte

**Art. 75**

Consultazioni

**Art. 76**

Referendum consultivo

**Art. 77**

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi

**Art. 78**

Diritto all'informazione

**Art. 79**

Conferenza di servizi

**CAPO III**

**DIFENSORE CIVICO**

**Art. 80**

Istituzione

**Art. 81**

Elezione

**Art. 82**

Funzioni

**Art. 83**

Durata in carica e revoca

**Art. 84**

Mezzi del difensore civico

**TITOLO VIII – RESPONSABILITÀ**

**Art. 85**

Generalità

**Art. 86**

Responsabilità verso il Comune

**Art. 87**

Responsabilità verso i terzi

**Art. 88**

Responsabilità del tesoriere e dei contabili

**Art. 89**

Responsabilità per i pareri espressi sulle proposte e di attuazione delle deliberazioni

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art.1**

#### Il Comune

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune.
2. Il Comune di Chiari è ente autonomo che persegue, tutela e rappresenta gli interessi della comunità locale, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi della Repubblica.

### **Art. 2**

#### Autonomia e competenze

1. Al Comune di Chiari è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative, secondo le proprie dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con la sola esclusione delle funzioni che risultano incompatibili con le dimensioni medesime.
2. Il Comune di Chiari, quale autorità territorialmente più vicina alla comunità locale, riconosce come proprie tutte le responsabilità pubbliche, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
3. Il Comune di Chiari esercita le funzioni che gli sono proprie secondo l'autonomia statutaria, normativa ed organizzativa disciplinata dal presente Statuto.

### **Art. 3**

#### Sede Comunale

1. La Sede Comunale è sita in Piazza Martiri della Libertà.
2. Può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 4**

#### Potestà impositiva e finanziaria

1. Il Comune di Chiari, al fine di svolgere le proprie funzioni, esercita autonomamente potestà impositiva e finanziaria, con il solo limite delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, del proprio Statuto e dei propri regolamenti.

### **Art. 5**

#### Stemma, Gonfalone e Denominazione

1. Il Comune ha un proprio stemma, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro Araldico degli Enti Morali ed un proprio gonfalone.
2. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.
3. La denominazione del Comune può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133, secondo comma, della Costituzione.

### **Art. 6**

#### Il territorio

1. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istat.
2. Ogni modificazione territoriale è apportata, ai sensi dell'art.133 Cost., con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

### **Art.7**

#### Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Responsabile della suddetta pubblicazione è il Segretario Generale o un impiegato da lui delegato.

### **Art.8**

#### Obiettivi preminenti

1. Il Comune, valendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia:
  - promuove le condizioni per rendere effettivo il godimento di tutti i diritti previsti dalla Costituzione;
  - concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, al lavoro,

all'istruzione, alla promozione culturale, alla sicurezza sociale, ai trasporti pubblici, alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero;

- concorre a rendere effettiva la piena parità giuridica, sociale ed economica, e le pari opportunità;
- promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo;
- predisporre ed attua piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento;
- tutela l'ambiente naturale ispirando la propria attività a principi di politica ecologica, atti a preservare e a migliorare la qualità di vita dei cittadini;
- promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture;
- tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale;
- tutela il patrimonio linguistico e le tradizioni popolari esistenti nel territorio e, d'intesa con gli altri Enti ed organismi interessati, ne favorisce la valorizzazione.
- promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e l'associazionismo a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi secondo i principi dell'ordinamento;
- promuove la partecipazione dei cittadini alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti della programmazione dell'attività del Comune.

#### **Art.9**

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute. Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale assume i provvedimenti necessari per rendere tale diritto effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

#### **Art.10**

Funzioni del Comune in materia di sicurezza sociale

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi in materia di sicurezza sociale previste dalle leggi statali e regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di sicurezza sociale attengono alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, a favore di singoli o di gruppi, escluse le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale. Nel quadro degli interventi attinenti alla sicurezza sociale, il Comune persegue gli obiettivi generali stabiliti dalla legge.

#### **Art. 11**

Funzioni del Comune in materia di assistenza scolastica

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione di contributi o mediante servizi individuali e collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche, pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

#### **Art. 12**

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune promuove la piena valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, quali beni essenziali della Città, e concorre a tutelarli.
2. In particolare:
  - a) adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, anche attraverso la costituzione di parchi e riserve, e la tutela delle caratteristiche ecologiche;
  - b) promuove iniziative per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare ogni causa di inquinamento ambientale;
  - c) garantisce la partecipazione delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349 al procedimento amministrativo.

#### **Art.13**

Funzioni del Comune in materia di sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative in tutti i settori che ritiene fondamentali al fine di promuovere lo sviluppo socio - economico del territorio.
2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Il Comune tutela i diritti dei cittadini in quanto consumatori di beni e servizi.
3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'industria, compatibilmente con il miglior assetto ambientale.
4. Tutela e promuove l'agricoltura con particolare riguardo a quelle iniziative che si avvalgono di tecniche biologiche e biodinamiche.
5. In ogni caso è compito dell'Amministrazione Comunale stimolare iniziative in tutti i settori dell'agricoltura, artigianato,

commercio, industria, turismo e del territorio volte a promuovere prodotti locali, anche in forme consortili con i comuni limitrofi.

#### **Art. 14**

Compiti del Comune in servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

#### **Art.15**

Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione, la Provincia e gli altri Enti territoriali, come metodo ordinatore e democratico della propria attività.
2. Realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, Enti, delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

#### **Art. 16**

Partecipazione

1. Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
2. Valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione democratica all'attività del Comune.

#### **Art.17**

Aziende speciali, istituzioni, società

1. Per attività inerenti allo sviluppo economico e sociale e o a servizi di interesse comunale, che, per la loro speciale natura e dimensione e per valutazione socio – economico, non possono essere gestiti direttamente, il Comune può:
  - istituire aziende;
  - promuovere la istituzione di aziende a carattere consorziale fra Enti Locali;
  - partecipare a società di capitali;
  - stipulare convenzioni con altri Enti Locali;
  - dare servizi in concessione a terzi;
  - creare delle istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

#### **Art.18**

Rapporti con la Provincia ed i Comuni della Provincia

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale.
2. Nel rispetto dei principi fondamentali che emergono dal riconoscimento di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo, il Comune favorisce l'esigenza della cooperazione ed il coordinamento della propria attività con quella della Provincia e, nei limiti consentiti, con quella degli altri Comuni della Provincia, facendo, a tal fine, largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino, nel caso di interventi di rilevante interesse provinciale, la consensuale partecipazione e collaborazione delle Amministrazioni interessate.

### **TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

Capo I – Gli organi istituzionali

#### **Art. 19**

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

#### **Art.19 bis**

Tutela giuridica degli amministratori

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la rifusione delle spese legali complessivamente sostenute dagli amministratori per la propria difesa in giudizio, per cause connesse all'espletamento del mandato, a condizione che venga riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave e che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione, fermo restando l'assenza di conflitto d'interessi col Comune.

## Capo II – Il Consiglio

### Art. 20

Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo comunicato per iscritto a quattro sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
5. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
6. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

### Art. 21

I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare, salvo diversa determinazione della conferenza dei capigruppo, o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

### Art. 22

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie, speciali o temporanee, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
3. Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione dei Consiglieri rappresentanti della minoranza.

### Art. 23

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o – in caso di sua assenza o impedimento – dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede all'esame della condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, al giuramento del Sindaco;\*
4. La seduta prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio. Il Presidente eletto assume immediatamente l'esercizio delle sue Funzioni;\*

**5. La seduta prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale, la costituzione della Commissione Elettorale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.\***

\*(commi modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 12/05/2017)

#### **Art. 24**

Presidenza del Consiglio Comunale e sue competenze

1. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ha luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco nella prima seduta dopo aver effettuato la convalida degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, nella prima seduta successiva alla vacanza o alla data di presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto il quorum di cui sopra, il Presidente del Consiglio Comunale è eletto in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei membri assegnati compreso il Sindaco. Nel caso in cui nessuno abbia ottenuto nemmeno tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità di voti il più anziano di età.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio stesso e lo presiede;
  - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco o dei consiglieri secondo le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento;
  - c) convoca il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo;
  - d) attiva il lavoro del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza del Capigruppo;
  - e) fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Capigruppo;
  - f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni consiglieri;
  - g) proclama i risultati delle votazioni;
  - h) dirige, secondo le norme del regolamento, i lavori del Consiglio, assicurandone il buon andamento; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. E' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni con facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi di ordine pubblico, sentito il Sindaco e i Capigruppo consiliari. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala dell'adunanza chiunque sia causa di disordine;
  - i) è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla richiesta quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; nei casi di urgenza per imminente scadenza di termini perentori, è tenuto, su richiesta del Sindaco o di chi ne fa le veci, a riunire il Consiglio Comunale immediatamente, salvo il rispetto dei termini di cui al 4° comma dell'art.125 del R.D.4 febbraio 1915, n.148. In caso di rifiuto da parte del Presidente, certificato dal Segretario Generale, il Consiglio è convocato dal Prefetto.
3. Quando la convocazione del Consiglio Comunale avvenga per autonoma iniziativa del Presidente del Consiglio, questi ha l'obbligo di informare tempestivamente il Sindaco che potrà richiedere che nell'ordine del giorno vengano inseriti argomenti da lui proposti.
4. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capogruppo. Il Presidente può essere revocato mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione deve essere approvata per appello nominale e si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
5. Nel caso di approvazione della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale rielezione del Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di cessazione della carica per qualsiasi altra causa si procede alla rielezione entro il termine massimo di trenta giorni.

#### **Art. 24 bis**

Vice Presidente del Consiglio

1. È istituita la figura del Vice Presidente.
2. Per l'elezione, la revoca e nel caso di cessazione si adottano gli stessi metodi, criteri e principi iscritti nell'articolo relativo alla Presidenza del Consiglio Comunale.

#### **Art. 25**

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – al Consiglio Comunale per l'approvazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il proprio settore di competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la

formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

3. Il documento contiene le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del consiglio.

4. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri.

#### **Art. 26**

Attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.

3. A tal fine, adempie alle funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto e concorre a garantire lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli organismi di partecipazione a mezzo di iniziative ed azioni di collegamento di consultazione e di coordinamento.

4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni allorché la nomina è ad esso espressamente rinviata dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine alle materie che la legge riserva alla competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### **Art. 27**

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta, sentite le apposite commissioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. E' in ogni caso obbligatoria l'adozione dei seguenti regolamenti:

- regolamento per l'attuazione del presente statuto;
- regolamento di contabilità;
- regolamento per la disciplina dei contratti;
- regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di copie e per il diritto all'informazione;
- regolamento per la gestione dei servizi in economia, per la gestione dei servizi a terzi e per l'istituzione di aziende speciali.

3. I regolamenti sono deliberati in seduta pubblica ed approvati a maggioranza dei componenti il Consiglio comunale. Divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti in materia di polizia urbana e rurale degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

#### **Art. 28**

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno con criterio proporzionale, commissioni consiliari permanenti.

2. Il numero, la composizione, la competenza e il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente statuto.

3. La designazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti viene effettuata dai rispettivi capigruppo dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, che ne informa il Sindaco.

4. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni con diritto di parola.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il pubblico non ha diritto di parola.

6. Ai fini dei compiti di adeguamento e di verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 (Prerogative delle minoranze consiliari) del presente statuto, è istituita la "Commissione di vigilanza e di controllo" con presidenza riservata alle opposizioni e composta con criterio proporzionale.

#### **Art. 29**

##### Attività delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti, tramite i loro presidenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dal Sindaco, dagli assessori e dagli organi amministrativi degli enti, aziende e società dipendenti o controllati, informazioni, dati, atti, documenti riguardanti l'attività del Comune nel rispetto delle norme in vigore in materia di segreto d'ufficio.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, programmare - d'intesa con il Presidente del Consiglio e/o con il Sindaco - indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche Commissioni speciali.
3. Le Commissioni possono, secondo le norme dettate dal regolamento di attuazione del presente statuto, disporre consultazioni con rappresentanze di sindacati, delle aziende pubbliche, di associazioni, di gruppi o di singoli cittadini.
4. Le Commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento del Sindaco e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione in rapporto alle materie di loro competenza, nonché, previa comunicazione al Sindaco, l'intervento dei responsabili degli uffici dell'amministrazione.
5. Ogni membro di commissione può chiedere che nella prima seduta successiva alla richiesta, il sindaco o l'assessore competente per materia riferisca alla commissione in merito a singole deliberazioni adottate dalla giunta.
6. Le Commissioni hanno facoltà di proporre argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
7. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni seguono l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi comunali, sul funzionamento delle aziende e degli enti dipendenti o controllati dal Comune, riferendone periodicamente, o quando lo ritengano opportuno, al Consiglio.
8. Le Commissioni possono, altresì, richiedere l'apporto di periti e consulenti e tecnici anche esterni all'Amministrazione entro i limiti di spesa previsti in appositi capitoli di bilancio.

#### **Art. 30**

##### Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale può disporre inchieste su questioni di interesse pubblico rientranti nell'attività del Comune.
2. Il Consiglio Comunale istituisce con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorché almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune presenti al Presidente del Consiglio comunale motivate richieste.
3. È fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.
4. La composizione, la competenza ed il funzionamento delle Commissioni di inchiesta sono stabiliti dalla deliberazione consiliare di istituzione delle stesse.

#### **Art. 31**

##### Commissioni speciali o temporanee

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali o temporanee al fine di esperire indagini conoscitive ed in generale per esaminare e riferire al Consiglio su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
2. La composizione, la competenza e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali o temporanee sono stabilite con deliberazione consiliare di istituzione delle stesse.

#### **Art. 32**

##### Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati;\*
3. Nelle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno "otto dei Consiglieri assegnati;\*"
4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.
6. In caso di parità di voti la proposta rimane non adottata e può essere reiscritta all'ordine del giorno di un'altra seduta consiliare con conseguente nuova discussione e nuova votazione.
7. La proposta che ha ottenuto parità di voti deve essere rimessa in votazione nella stessa seduta nel caso che, per l'approvazione della stessa, vi sia un termine perentorio ovvero nel caso in cui il suo rinvio pregiudichi gli interessi del Comune.
8. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

\*(commi modificati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 12/05/2017)

### **Art. 33**

#### Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, di inchiesta, speciali o temporanee.
3. Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza funzionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
  - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
  - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
  - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive e di coordinamento dei lavori del Consiglio;
  - d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
  - e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di impiego.
6. Il regolamento assicura inoltre le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

### **Art. 34**

#### Gruppi consiliari

1. I membri del Consiglio Comunale si costituiscono in gruppi, ognuno dei quali è formato da almeno due consiglieri.
2. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo nelle cui liste è eletto può entrare a far parte di un altro gruppo che ne sia consenziente, oppure costituirne uno a guisa del comma precedente.
3. Ogni gruppo rappresentato nel Consiglio esprime un Capogruppo. Al consigliere, unico eletto della propria lista, è riconosciuta la qualifica di Capogruppo consiliare.
4. Il Consiglio Comunale assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento in luogo o luoghi idonei all'interno dell'edificio sede del Municipio, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto.

### **Art. 35**

#### Conferenza dei Capigruppo

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale si istituisce la conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale.
3. La Conferenza dei capigruppo programma i lavori del Consiglio, predisponendone il calendario di attività in collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.
5. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

#### Capo III – Il Sindaco

### **Art. 36**

#### Il Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

### **Art. 37**

#### Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle pubbliche amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità all'utenza.
5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative intese ad assicurare che uffici, servizi, enti, istituzioni società e consorzi dei quali il comune fa parte ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività in conformità degli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale;
6. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al segretario comunale ed ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
7. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
8. Il Sindaco nomina il Segretario Generale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
9. Il Sindaco indice i referendum comunali.
10. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
11. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
12. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
13. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile o comunque con ogni altro mezzo disponibile.
14. Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

### **Art. 38**

#### Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età.

### **Art. 39**

#### Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato la delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

#### **Art. 40**

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso dal Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al protocollo generale del Comune ed il Segretario Generale le trasmette senza indugio al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni, per la discussione.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario Generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Capo IV – La Giunta

#### **Art. 41**

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, oltre che da un numero di assessori fino a un massimo di 7 Assessori compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

6. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

7. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

8. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

9. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

#### **Art. 42**

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità la proposta deve intendersi respinta.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

#### **Art. 43**

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

**Art. 44**

## Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo eventualmente con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente agli eventuali nominativi dei nuovi Assessori.

**Art. 45**

## Dimissioni e surrogazione di singoli Assessori

1. Le dimissioni dei singoli assessori devono essere presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima seduta successiva.
2. Il Sindaco provvede alla loro eventuale surrogazione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.

## Capo V – Norme Comuni

**Art. 46**

## Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata al protocollo generale del Comune ed il Segretario Generale provvederà a trasmetterla senza indugio al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà alla convocazione del Consiglio.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.
5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

**Art. 47**

## Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze professionali, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni immobili o altre unità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimersi sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

**TITOLO III – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

## Capo I – L'organizzazione amministrativa

**Art. 48**

## Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale. Sono esclusi dalla competenza

normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

4. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune e alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

7. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

#### **Art. 49**

**Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare, il consiglio comunale provvede:

a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico – amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane ed al fabbisogno di personale.

#### **Art. 50**

**Incarichi ed indirizzi di gestione**

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

2. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.

4. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali, anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.

6. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.

7. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

8. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco. Gli atti suddetti possono essere avocati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, quando i dirigenti siano inadempienti, quando gli atti stessi siano stati firmati in evidente contrasto con le linee programmatiche, previa acquisizione in contraddittorio delle ragioni del dirigente interessato.

9. In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza dei dirigenti o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna, ove possibile, un termine per l'adempimento.

10. È, in ogni caso, fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

12. È fatta salva, in ogni caso, l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

13. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

#### **Art. 51**

##### **Il Segretario Generale**

1. Il Comune ha un Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

3. Il Segretario Generale esprime il parere di legittimità su ogni deliberazione che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale.

4. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali.

5. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario, in particolare, definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7. Il Segretario Generale roga i contratti ed autentica le scritture private ed atti unilaterali, nei quali l'Ente è parte, ha interesse o è destinatario, stipulati o formulati dai soggetti individuati dal presente statuto.

8. Il Segretario Generale adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

9. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario Generale saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

10. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario Generale, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

11. Il Segretario Generale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

#### **Art. 52**

##### **Il Vice Segretario Generale**

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento di funzioni vicarie del Segretario Generale del Comune, nei casi di vacanza o di assenza, ed ausiliare, quando il titolare dell'ufficio sia presente ma impedito per motivi di fatto o di diritto.

2. Oltre ai compiti connessi all'esercizio delle funzioni vicarie ed ausiliarie, spetta al Vice Segretario Generale la titolarità, la direzione e la responsabilità di una struttura organizzativa di massima dimensione, definita dal regolamento generale organico del personale ed attinente alle funzioni istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.

3. La qualifica predetta è attribuita al dirigente dell'area funzionale amministrativa.

4. Lo svolgimento delle funzioni di Vice Segretario Generale non comporta l'abbandono delle funzioni di responsabile di settore.

#### **Art. 53**

##### **Il Direttore Generale**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Generale, dei dirigenti e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

4. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

5. A tal fine il Direttore:

a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) presiede il nucleo di valutazione e quello del servizio di controllo interno;

e) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei dirigenti;

f) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

g) acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti;

6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Generale per un periodo non eccedente il mandato amministrativo. Compete, in tal caso, al Segretario Generale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico.

#### **Art. 54**

##### Gestione amministrativa

1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine, ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

3. Nell'ambito dei servizi a cui sono preposti, i dirigenti in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio ed individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportamenti, accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

#### **Art. 55**

##### Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

1. Oltre i compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 56**

Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non disciplinati da altre disposizioni, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
4. Le determinazioni entro i successivi sette giorni, previa firma del Sindaco e del Direttore Generale, se nominato, sono pubblicati all'Albo pretorio per dieci gironi e depositati in copia presso la segreteria comunale.
5. Tutti gli atti del Sindaco, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

#### **Art. 57**

La conferenza dei responsabili di settore

1. È istituita la conferenza dei responsabili di settore quale organo ausiliario consultivo interno e strumento di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi e per il controllo amministrativo sia delle varie fasi procedurali in itinere dei programmi del Comune, sia dei provvedimenti definitivi, al fine di verificare il rispetto delle norme e gli effetti dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi.
2. La conferenza dei responsabili di settore è convocata e presieduta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale con periodicità almeno trimestrale e, in qualunque momento, su richiesta di almeno un terzo dei dirigenti e/o dei funzionari di grado apicale.

### **TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Capo I  
Servizi

#### **Art. 58**

I servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali aventi per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi sono gestiti nelle seguenti forme:
  - a) in economia quando ricorra uno dei seguenti elementi:
    - modesta dimensione del servizio;
    - inopportunità del ricorso ad altra forma di gestione, quali l'istituzione o l'azienda;
  - b) in concessione a terzi quando la scelta di tale forma di gestione è giustificata da ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, per servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale quando lo richieda la particolare natura del servizio da erogare e sia opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
  - f) a mezzo di società per azioni quando lo richieda la particolare natura del servizio da erogare e sia opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
3. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione, devono essere indicate le notizie di cui all'art.3 del D.P.R. 1 ottobre 1986 n.902.
4. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
5. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale, dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve le disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie o per particolari situazioni.
6. Nella organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
7. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

#### **Art. 59**

Aziende speciali

1. Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, con distinta personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal Consiglio

comunale, e da propri regolamenti approvati anche essi dal Consiglio comunale.

4. Sono organi dell'azienda: il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, cui compete la responsabilità gestionale. Sono, inoltre, organi dell'azienda, ove previsto dallo Statuto (dell'azienda), i Revisori dei Conti.

5. La nomina e la revoca degli amministratori dell'azienda sono di competenza del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione è determinato dal regolamento speciale dell'azienda, tenuto conto della natura e dell'importanza dei servizi a questa affidati.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti fra coloro aventi i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale previa presentazione di curriculum attestante la propria competenza tecnica e/o amministrativa.

8. Il direttore dell'azienda è nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso per esami e titoli indetto ed espletato dal Consiglio di amministrazione dell'azienda, o per chiamata, proposta dal predetto consiglio, ed approvata dal Consiglio Comunale ( con voto unanime ), con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

9. I requisiti richiesti per la nomina del direttore e la durata in carica sono stabiliti dal regolamento dell'azienda.

10. Il Comune esercita nei confronti dell'azienda i seguenti poteri ed attività: conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali di cui all'elencazione dell'articolo 42 del Testo Unico degli Enti Locali salvo quanto non riferibile all'azienda; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; determina la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

11. L'attività dell'azienda si informa a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo di pareggio del bilancio.

12. Il Comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 113 lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

13. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione è esercitata da un apposito organo di revisione previsto dallo statuto dell'azienda, statuto che deve prevedere anche forme autonome di verifica della gestione.

14. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati, nell'ambito della legge e del presente statuto, dallo statuto e dai regolamenti aziendali.

#### **Art. 60**

##### **Le istituzioni**

1. Il Comune può costituire "istituzioni" per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. L'istituzione, quale organismo strumentale del Comune senza personalità giuridica, è dotata di autonomia gestionale.

3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

4. Con la deliberazione consiliare di costituzione dell'istituzione, il Comune provvede:

- a conferire all'istituzione il capitale di dotazione;
- ad adottare un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
- a determinare le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, ai quali il Consiglio di amministrazione dell'istituzione deve conformarsi.

5. Sono organi dell'istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

6. Per la nomina e la revoca degli amministratori dell'istituzione si applicano le modalità stabilite all'articolo 59 per la nomina e la revoca degli amministratori delle aziende speciali.

7. Il Comune esercita nei confronti dell'azienda i seguenti poteri ed attività:

- approva gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali, salvo quanto non riferibile all'istituzione;
- esercita la vigilanza a mezzo dell'assessorato ai servizi sociali;
- verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. L'attività dell'istituzione si informa ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio.

9. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.

10. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal presente statuto e dai regolamenti del Comune.

#### **Art. 61**

##### **Società per azioni**

1. Possono essere svolti attraverso società di capitali servizi di carattere imprenditoriale che richiedano di essere gestiti in regime di mercato da strutture dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale, oppure quando ricorra l'opportunità di avvalersi, nell'ambito della stessa società, degli apporti di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o finanziario, che condividono il rischio di impresa, ovvero di finanziare quote significative del capitale, attraverso il mercato, promuovendo in tal caso la partecipazione degli utenti e dei lavoratori al capitale medesimo.

2. La proposta di deliberazione per la costituzione della società o per la partecipazione al capitale della medesima è presentata al Consiglio Comunale unitamente ad un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla

domanda di servizi e sui costi, determina l'entità degli oneri a carico del Comune, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. In base a quanto disposto dall'art.12 della Legge n.498 del 23 dicembre 1992, la scelta dei soci privati nelle S.p.A. a capitale misto deve essere effettuata con procedura di evidenza pubblica, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto a soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

4. Lo Statuto della Società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale. Tali amministratori sono nominati secondo le modalità stabilite all'art.59 per la nomina e la revoca degli amministratori delle aziende speciali.

## TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

### **Art. 62**

#### Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

5. Successivamente alla approvazione del bilancio di previsione e prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

8. La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

### **Art. 62 bis**

#### Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio delle proprie capacità impositive e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento delle condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le determinazioni di propria competenza in merito alla determinazione delle tariffe, delle imposte, tasse diritti e corrispettivi dei servizi, ai criteri di equità e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. I contribuenti hanno il diritto di avvalersi dell'istituto dell'interpello con le modalità e gli effetti stabiliti dall'art.11 della L.27 luglio 2000 n.212. L'organo competente a rispondere è il Dirigente del settore.

4. I regolamenti in materia tributaria devono rispettare i seguenti principi:

- a) non possono imporre adempimenti a carico dei contribuenti prima di 60 giorni dalla loro emanazione;
- b) non possono richiedere ai contribuenti dati e notizie già in possesso del Comune o di altri Enti Pubblici;
- c) devono essere redatti con tecniche di stesura che consentano la completa e facile comprensione da parte dei contribuenti.

### **Art. 62 ter**

#### Le risorse per gli investimenti

1. Il Comune attiva tutte le procedure regolate da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi prevedono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso statuite.

3. Il ricorso al credito è attuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi

di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

### **Art. 63**

#### Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha, altresì, l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

### **Art. 64**

#### Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei revisori a scrutinio segreto con voto limitato a due preferenze. Nel collegio è garantita la presenza di un revisore designato dalle minoranze.
3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni il Collegio dei revisori dei conti è tenuto al segreto d'ufficio. Ha diritto d'accesso agli atti e documenti del Comune, che avviene tramite richiesta motivata, anche verbale, al Segretario Generale, o al Vice Segretario o ai dirigenti di settore.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
7. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
8. Non possono essere eletti alla carica di revisore:
  - a) i componenti degli organi del Comune di Chiari e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
  - b) i membri dell'Organo Regionale di Controllo;
  - c) i dipendenti del Comune di Chiari o della Provincia di Brescia;
  - d) il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono assumere incarichi o consulenze da parte del Comune di Chiari.
10. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale e con i singoli Consiglieri nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

### **Art. 65**

#### Controllo di gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Per l'esercizio del controllo di gestione, il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati ed in possesso di idonea certificazione di qualità ai sensi di legge.
4. Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione e anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

### **Art. 66**

#### Servizio di Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria, affidato in forza di apposita convenzione ad un'azienda di credito.
2. Il servizio di tesoreria comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza del Comune, versate dai debitori sulla base di ordinativi di incasso e di liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi sulla base di appositi ruoli.  
Il tesoriere, comunque, non può rifiutare l'incasso di somme versate a favore del Comune anche senza il titolo di riscossione;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
3. Il tesoriere è tenuto, inoltre, anche in mancanza dei predetti mandati, al pagamento delle rate dei mutui alle scadenze fissate nel relativo fondo di ammortamento; dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978 n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n.3; di altre spese obbligatorie previste da leggi speciali.
4. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità del Comune, nonché dall'apposita convenzione.

## TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

### **Art. 67**

#### Convenzioni

1. Al fine di utilizzare al meglio le risorse umane, strutturali e finanziarie e svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati per i quali non emerge la necessità di creare livelli organizzativi autonomi e distinti, quali i consorzi e le unioni, il Comune può stipulare, con altri Comuni e la Provincia, apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono essere deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

### **Art. 68**

#### ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire o partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Enti locali.
2. Il consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.
3. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti presenti, una "convenzione", unitamente allo statuto del consorzio.
4. La convenzione deve prevedere la durata, i fini, le forme di consultazione degli enti consorziati, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzie, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
5. La convenzione regola nel dettaglio i rapporti fra gli enti consorziati.
6. Lo statuto determina l'ordinamento ed il funzionamento del consorzio.
7. Gli organi del consorzio sono: assemblea, consiglio di amministrazione, presidente e direttore.
8. L'assemblea è formata dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco, del presidente, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
9. L'assemblea ha, nei confronti del consorzio, compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ed è competente ad approvarne gli atti fondamentali, e fra questi, il piano programma, il bilancio triennale ed annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
10. Gli atti fondamentali del consorzio devono essere pubblicati per la durata di quindici giorni consecutivi negli albi pretori degli enti consorziati.
11. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità di elezione del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché la nomina del direttore.
12. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del consorzio è esercitata da un apposito Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, previsto dallo statuto del consorzio, nominato dall'assemblea consorziale con voto limitato a due componenti.
13. È fatto divieto di costituire più di un consorzio tra gli stessi enti.

### **Art. 69**

#### Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma.
2. L'accordo di programma deve:
- assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti a livelli istituzionali coinvolti;
  - determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e ogni altro connesso adempimento necessario alla realizzazione dell'accordo. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti;
  - individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario ed i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3. Al fine di verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco, se la competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento è del Comune, convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.
- 5. Qualora l'accordo di programma sia adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
- 6. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni.
- 7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'art. 34 Testo Unico degli Enti Locali.

## TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Capo I Criteri generali

#### **Art. 70**

##### Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune incentiva e garantisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
2. Il Comune, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, valorizza le libere forme associative incentivandone l'accesso alla struttura ed ai servizi dell'ente.
3. Il Comune, a tal fine, favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni senza scopo di lucro, finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, sindacali, di promozione sociale, civile e sportiva, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale ed artistico.
4. Le organizzazioni di cui al comma precedente, al fine di intrattenere rapporti col Comune ed avere accesso alle strutture dovranno presentare domanda di iscrizione nell'apposito albo.
5. L'iscrizione all'albo è deliberata dalla Giunta Comunale entro 45 giorni dalla richiesta.
6. La Segreteria Comunale è incaricata della conservazione dell'albo delle associazioni, suddiviso per categorie di finalità.
7. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati e/o concessione in uso di locali di proprietà comunale, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio – economico, politico e culturale della comunità.
8. Il Comune garantisce in ogni circostanza e in qualunque momento la libertà, l'autonomia, l'imparzialità e, a parità di rappresentatività, uguaglianza di trattamento e a tutte le libere forme associative e a tutti gli organismi di partecipazione.
9. Il Comune, nel perseguimento dei suoi obiettivi primari, può stabilire accordi, convenzioni, protocolli di intesa con gli enti di cui al presente articolo comma 3.

#### **Art. 71**

##### Associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo statuto.
2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:
  - di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto;
  - di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
  - di avvalersi del difensore civico;
  - di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.
3. Le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro anagrafico di cui all'art.72 e le società cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario.
4. I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici, contributi, risorse od altri ausili finanziari. Dell'utilizzo dei finanziamenti viene presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio

finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.

5. Ove è possibile i contributi di cui al comma precedente sono assegnati sotto forma di servizi.

6. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede operativa a Chiari, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

#### **Art. 72**

Anagrafe delle associazioni

1. Le associazioni di cui all'art. 71, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno un anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.

2. L'iscrizione al registro dà all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune, ai sensi dell'art.71. Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo" sulla base dei dati forniti dalle associazioni.

3. La mancata iscrizione nel registro non è in alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono alle associazioni.

#### Capo II

Diritto di partecipazione e informazione

#### **Art. 73\***

Diritto di iniziativa popolare mediante istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze e richieste per chiedere al Sindaco provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento **degli istituti di partecipazione popolare** stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

*\*Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27/2015*

#### **Art.74\***

Diritto di petizione e proposte

1. I cittadini, i sindacati, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e tutte le formazioni sociali possono rivolgere al Consiglio comunale petizioni e proposte di intervento su questioni di interesse collettivo, secondo le modalità previste dal regolamento **degli istituti di partecipazione popolare**.

2. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 100 elettori.

*\*Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27/2015*

#### **Art. 75**

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di organismi operanti nel Comune, può deliberare, nelle forme ritenute di volta in volta più idonee, la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni dei lavoratori e delle altre categorie produttive, e delle altre organizzazioni e formazioni sociali, culturali e professionali su provvedimenti di interesse generale.

2. Il regolamento **degli istituti di partecipazione popolare** stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

*\*Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27/2015*

#### **Art. 76\***

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo uno degli strumenti più incisivi di democrazia diretta ed un valido mezzo per consentire una effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, agevolando il rapporto fra organi elettivi e corpo elettorale.

2. I referendum consultivi sono ammessi soltanto su materie di interesse locale.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) quando lo richieda almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) quando sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimesso ad una commissione tecnica nominata, di vota in volta, dal Consiglio comunale con i seguenti compiti:

- 1) ammissibilità per materia;
- 2) riscontro sulla validità della formulazione del quesito referendario;
- 3) verifica della regolarità della presentazione e delle firme.

Acquisito il predetto giudizio di ammissibilità, la Giunta sottopone all'esame del Consiglio comunale l'indizione del referendum.

5. Non è ammesso referendum consultivo in:

- a) materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe;
- b) materia di muti o prestiti;
- c) materia di espropriazione a causa di pubblica utilità;
- d) attività amministrative di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- e) materia di nomine di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società e di designazione dei componenti in commissioni e altri organi collegiali;
- f) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- g) atti e provvedimenti concernenti le minoranze etniche e religiose.

6. Il referendum consultivo non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di tre referendum.

8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti; altrimenti è dichiarato respinto.

9. Se l'esito della consultazione referendaria è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del Consiglio stesso entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, per l'adozione della deliberazione avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

10. Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, la proposta di referendum consultivo sullo stesso oggetto non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum.

11. Il regolamento **degli istituti di partecipazione popolare** disciplina le modalità di attuazione del referendum consultivo.

*\*Articolo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27/2015*

#### **Art. 77**

Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo sviluppo imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, esclusivamente nel limite del proprio interesse, secondo le modalità previste dal Testo Unico degli Enti Locali, della legge 7 agosto 1990 n.241, del presente statuto e dell'apposito regolamento.

2. Il regolamento deve:

- assicurare anche agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere il diritto di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;

- riconoscere a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché a portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, la facoltà di intervenire nel procedimento.

3. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori di procedimenti generali previsti dall'art.13 della legge 7 agosto 1990 n.241, salvo diverse disposizioni di legge.

4. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

6. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione copie nei modi e nei limiti indicati dall'apposito regolamento.

7. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

8. Al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il regolamento indicherà i casi in cui è vietata l'esibizione degli atti dell'amministrazione.

#### **Art. 78**

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati alla informazione sull'attività amministrativa comunale.

2. Tale informazione è assicurata:

- dalla pubblicazione dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sull'attività del Comune;

- dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa;

- dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, gli enti locali, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali e con le altre formazioni sociali.

3. Apposito regolamento detta le norme necessarie per dare concreta attuazione a quanto sopra indicato, per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino e per accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

#### **Art. 79**

##### Conferenza di servizi

1. L'amministrazione, qualora reputi opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indice una "conferenza di servizi" d'intesa con i soggetti pubblici e con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative sul territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La conferenza di servizi può essere indetta anche al solo fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri soggetti pubblici.
3. Il verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.
4. La conferenza di servizi si conclude con il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi e con la formulazione di idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
5. Le risultanze delle conferenze sono, a cura del Sindaco, comunicate al Consiglio Comunale per le eventuali decisioni di merito.
6. La spesa per la conferenza di servizi è prevista in apposito capitolo di bilancio.

#### Capo III

##### Difensore Civico

#### **Art. 80**

##### Istituzione

1. È istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

#### **Art. 81**

##### Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, con un limite minimo di età di almeno 40 anni.
3. Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
  - i membri del Parlamento ed i consiglieri provinciali, regionali e comunali ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, provincie e comuni non facenti parte dei rispettivi consigli;
  - i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, dell'Organo regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
  - gli amministratori di enti e di imprese a partecipazione pubblica, o di enti, istituti ed aziende soggetti a vigilanza del Comune, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere e per somministrazioni, o che dal Comune ricevono a qualunque titolo sovvenzioni;
  - coloro che rivestono incarichi direttivi in organizzazioni politiche e sindacali.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
5. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non ha cessato la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
7. Il difensore civico può essere istituito anche in forma consortile con altri Comuni; in tal caso ci si atterrà ai criteri stabiliti in convenzione.

#### **Art. 82**

##### Funzioni

1. Il difensore civico interviene, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, presso l'Amministrazione comunale o presso gli enti o le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Qualora, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, il difensore civico rilevi o abbia notizie che nell'operato dell'amministrazione si verificano disfunzioni od anomalie, irregolarità, negligenze o ritardi, ne riferisce al Consiglio Comunale suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

5. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, irregolarità e disfunzioni formulando suggerimenti e proposte per l'amministrazione. Il difensore civico ha, altresì, il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, qualora venga convocato.

#### **Art. 83**

Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

2. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei cinque decimi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 84**

Mezzi del difensore civico

1. Il Consiglio comunale, sentito il difensore civico, stabilisce con propria deliberazione la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale dell'ufficio del difensore civico. L'assegnazione del personale è stabilita con deliberazione della Giunta. Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico viene individuato tra i dipendenti di ruolo del Comune e, per le funzioni di cui si tratta, dipende dal difensore civico.

2. Al difensore civico spetta un'indennità pari a quella di un assessore più il rimborso delle spese di viaggio.

### **TITOLO VIII – RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 85**

Generalità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano, in conformità dell'art. 93 del Testo Unico degli Enti Locali, le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità è personale e non si estende agli eredi.

#### **Art. 86**

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti del Comune sono tenuti a risarcire il Comune dei danni causati da violazioni di obblighi di legge e di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per responsabilità di cui al precedente comma, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Dirigente ed il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi sotto indicati, di atti e di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso è imputabile al Segretario comunale, al dirigente od un responsabile di servizio, la denuncia è fatta al Sindaco.

#### **Art. 87**

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. È danno ingiusto, agli effetti del precedente comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

3. Qualora il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione dei diritti del terzo sia cagionato dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio motivato dissenso.

**Art. 88**

## Responsabilità del tesoriere e dei contabili

1. Il tesoriere od ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro del Comune, devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

**Art. 89**

## Responsabilità per i pareri espressi sulle proposte e di attuazione delle deliberazioni

1. Il Segretario Generale, il dirigente o il responsabile del servizio interessato ed il responsabile dell'ufficio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione ai sensi di legge.

2. Il Segretario Generale ed il funzionario preposto al servizio sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.